

VOGHERA, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

rappresentati e difesi ex art 417 bis cpe dalla dr [REDACTED] e dalla dr [REDACTED],
[REDACTED], funzionarie in servizio presso Ufficio XXII ambito territoriale di PAVIA
PIAZZA ITALIA 4

Resistenti

Oggetto: depennamento graduatorie, risoluzione contratto; risarcimento danni

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27.8.2021

rassegava le seguenti

conclusioni:

- 1) *PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. n. [REDACTED] del 29.10.2019 di rettifica del punteggio per il profilo di Collaboratore Scolastico e di depennamento per il profilo di Cuoco dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 emesso dall' Istituto Tecnico Agrario Statale [REDACTED] (PV) e del decreto n. [REDACTED] del 09.11.2019 di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. [REDACTED] del 12.09.2019 emesso dall'Istituto Comprensivo [REDACTED], siccome illegittimi ovvero irrimediabilmente invalidi per violazione della normativa di settore;*
- 2) *PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 11,30, in luogo di 7,60, per profilo di Collaboratore Scolastico e ad essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A. profilo di Cuoco (CO), in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera nel rispetto delle tabelle di valutazione approvate con D.M. 30 agosto 2017 n. 640;*
- 3) *CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la rettifica del punteggio in 11,30 per profilo di Collaboratore Scolastico e il reinserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per il profilo di Cuoco;*
- 4) *CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente, a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico, per l'a.s. 2018/2019 presso l' Istituto Tecnico Agrario Statale [REDACTED] (PV) e l'IPSLA di [REDACTED] (PV) e per l'a.s. 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] (PV);*

5) CONSEQUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, alla corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data della risoluzione del contratto a tempo determinato prot. n. [redacted] del 12.09.2019, presso l'Istituto Comprensivo [redacted] (PV), a quella di scadenza, relativo all'a.s. 2019/2020, oltre interessi legali;

6) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

In particolare il ricorrente lamenta una illegittima rettifica del punteggio ed esclusione dalla graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA.

I fatti.

In data 24/10/2017 il ricorrente presentava all'Istituto Comprensivo di [redacted] (PV) domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio scolastico 2017/2019, nell'ambito della quale dichiarava, per quanto qui di interesse:

- quale titolo di accesso al ruolo di Collaboratore Scolastico (CS) e Cuoco (CO), il Diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della Ristorazione – settore cucina, conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli;

- quali titoli culturali, la qualifica di Operatore socio sanitario conseguita nel [redacted] presso l'Associazione Losos di Aversa (NA); e la certificazione informatica EIPASS conseguita presso Certipass Bari nel 2017.

L'Istituto Comprensivo di [redacted] calcolava il punteggio spettante per i dati dichiarati, assegnando:

- per il profilo CO il punteggio di 12,3 (10 per titoli di accesso e 2.3 per titoli culturali);

- per il profilo CS il punteggio di 11,3 (10 per titoli di accesso e 1.3 per titoli culturali). (all 1 Ministero)

Nell'a.s. 2018/2019, sulla base del punteggio attribuito, il ricorrente veniva individuato quale destinatario di 2 proposte di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del CCNL del 29/11/2007 Comparto Scuola, profilo di collaboratore scolastico, presso l'Istituto Tecnico Agrario statale [redacted] di Voghera (PV), rispettivamente dal 16.09.2018 al 06.10.2018 (prot. n. [redacted] del 28.09.2018) e dal 07.10.2018 al 13.10.2018 (prot. n. [redacted] del 11.10.2018), entrambi per n. 36 ore settimanali. (doc 2 all ricorso)

Nel medesimo anno scolastico, il ricorrente accettava ulteriori proposte di lavoro a tempo determinato, profilo di Collaboratore Scolastico, con l'Istituto Professionale Industria e Artigianato [redacted] (PV) (doc 3 all ricorso), mentre nell'anno

scolastico 2019/2020 riceveva proposta contrattuale a tempo determinato, profilo collaboratore scolastico, da parte dell'Istituto Comprensivo (PV), con contestuale stipula di contratto (Prot. n. del 12/09/2019) avente decorrenza dal 12/09/2019 al 30/06/2020 per n. 36 ore settimanali.

L'ITAS, in data 19.9.2019, procedeva alla verifica dei titoli e delle dichiarazioni effettuate dal ricorrente, ai sensi dell'art 7 comma 4 del D.M. n. 640/2017, richiedendo informazioni alla Regione Campania e all'USR per la Campania e all'esito con decreto 29.10.2019 prot (doc 5 all ricorso) riteneva il titolo di "Operatore dei Servizi della ristorazione settore cucina", rilasciato nell'a.s. 2011/2012 dall'Istituto Paritario Voltaire, non fosse valido perchè *"gli Istituti Paritari sono stati Autorizzati dalla Regione Campania nell'a.s. 2015/2016 e che l'Istituto Voltaire non è mai stato Autorizzato per i percorsi triennali di IeFP disponendo:*

- la rideterminazione del punteggio convalidato al nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA per il profilo CS in 7.60 punti (- 3.70 per titoli di accesso);
- la conferma del punteggio convalidato per i profili AA e AT;
- il depennamento per il profilo CO (essendo la qualifica professionale di operatore dei servizi della Ristorazione requisito d'accesso e il titolo considerato NON VALIDO)

Il 9/11/2019 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di (PV), ricevuta la comunicazione del provvedimento di rideterminazione del punteggio nella per il profilo CS, decretava in autotutela la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguenza che il servizio precedentemente svolto nel predetto profilo veniva considerato come prestato di fatto e non in diritto, e allo stesso non veniva attribuito alcun punteggio. (Prot. n. del 09.11.2019, doc 4 all Ministero)

Si osserva.

Il ricorrente ha prodotto in causa il Decreto n. 24/S2 dell'USR per la Campania - DG - Ufficio VII Parità Scolastica, nel quale si chiariva che "l'Istituto professionale Voltaire è riconosciuto quale scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2010/11, con attivazione, dall'a.s. 2010/2011, della sola classe prima del corso di studio antimeridiano e, gradualmente, delle classi successive fino al completamento del corso". (doc 5 all ricorso), situazione questa non presa in considerazione dalla Amministrazione al momento del depennamento e della riduzione del punteggio.

Ritiene il giudicante, confermando il proprio orientamento, che spetti a colui che chiede di essere inserito nella graduatoria provare il possesso del titolo ed essendo questo conseguito non presso un istituto Statale, soggetto e dipendente direttamente dal MIUR, non possa gravare su quest'ultimo dare la prova dell'insussistenza del titolo medesimo.

➤ Vi è da rilevare che gli atti dell'Istituto Voltaire sono stati trasferiti presso l'Istituto Statale Ferraris di Napoli. Non è chiaro quando si sia compiuto detto trasferimento, atteso che in data 27.11.2019 il legale rappresentate dell'Istituto Voltaire [REDACTED] ha rilasciato certificato sostitutivo di diploma di qualifica professionale conseguito dal ricorrente nell'a.s. [REDACTED] (doc 13 al ricorso)

➤ L'Istituto Ferraris a sua volta, in data 3.6.2020 ha comunicato al legale del ricorrente « che, visti gli atti in possesso di questo istituto, attualmente trasferiti dal cessato istituto paritario "Voltaire" di Napoli, nei registri degli esami di qualifica appare quanto segue: 2011/2012 n. [REDACTED] (...) Voto 100/100. Allegava copia conforme del registro degli esami di qualifica afferente all'esame del ricorrente avvenuto il [REDACTED].2012.

Alla luce di tale acquisizione ritiene il Giudicante che sia provato il superamento da parte del ricorrente dell'esame di qualifica.

Questo registro si trova ora nella disponibilità di un Istituto Statale e quindi del MIUR che in ogni momento poteva prendere visione dell'originale e proporre eventualmente querela di falso.

Le osservazioni formulate dal MIUR nella memoria di costituzione, all'esito della produzione del registro da parte del ricorrente, ed il particolare il rilievo per cui se l'Istituto Voltaire aveva ottenuto la parità nel 2010, nell'a.s. 2011/2012, un anno prima dell'attivazione del terzo anno, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire il diploma triennale, conseguimento che ad esito di un percorso "interamente" paritario, sarebbe potuta avvenire quindi solo al termine dell'a.s. 2012/2013, non sono le motivazioni del depennamento e alle stesse il ricorrente ha replicato di aver partecipato all'esame quale candidato esterno.

Si ripete che se il Ministero ha attualmente la disponibilità degli atti e registri consegnati dall'Istituto Voltaire all'Istituto Statale Ferraris, ne può prendere visione e agire di conseguenza, non essendo opponibile al Giudice e alle altre parti di causa la circostanza che i registri siano nella disponibilità di una articolazione diversa da quella che rappresenta il Ministero nel presente giudizio.

Il ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di veder riconosciuto il suo diritto a rimanere inserito nelle graduatorie di III fascia, dalle quali, ai sensi dell'art. 7 DM 640/2017 ne è stata decretata l'esclusione per assenza di titolo.

Infatti, a norma dell'art. 7, commi 6 e 7, «In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. 7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio».

E secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, richiamato dal provvedimento, « 8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: [...] c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false».

Pur in assenza della pergamena del diploma di qualifica deve ritenersi provato, alla luce della produzione del registro d'esame, che il ricorrente abbia superato l'esame e conseguito la qualifica indicata nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Dunque, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia conseguito il titolo e non può essere escluso ai sensi degli artt. 7 e 8 DM 640/2017 dalle Graduatorie d'Istituto per il profilo di collaboratore scolastico, né il servizio prestato in virtù dei contratti a termine deve essere valutato solo ai fini economici.

Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite.

Sussistono infatti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% tra il ricorrente e il Ministero, atteso che non risulta il ricorrente disponesse del diploma e solo con l'introduzione del presente

giudizio ha depositato certificato sostitutivo del diploma e copia autentica del registro degli esami, considerata inoltre l' assoluta novità della questione trattata per la restante parte vengono poste a carico del MIUR e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

In accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 11,30 per profilo di Collaboratore Scolastico con conseguente condanna dell'amministrazione alla rettifica del punteggio;

accerta l'illegittimità dell'annullamento-ai fini giuridici del servizio prestatato in virtù dei contratti stipulati negli anni 2018/2019 e 2019/2020;

accerta l'illegittimità dalla esclusione/depennamento per il profilo di cuoco dalle graduatorie definitive d'Istituto di III fascia del personale ATA aa.ss. 2018-2021;

condanna le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il reinserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per il profilo di Cuoco;

accertata la illegittimità della risoluzione del contratto a tempo determinato prot. n. del [redacted] 2019 condanna il Ministero al pagamento delle retribuzioni dalla data di risoluzione del contratto alla scadenza del termine oltre interessi;

condanna il MIUR alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.500,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario; compensa la restante parte;

Pavia 30.3.2021

Il giudice del lavoro
Federica Ferrari